

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1403-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SANTONASTASO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1978

Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1403 reca disposizioni per il personale delle poste e telecomunicazioni al fine di incentivare la presenza e la produttività di ogni singolo dipendente e combattere validamente la grave crisi dei servizi postali del nostro paese. I fenomeni di dis-servizio, specie nei grossi centri urbani, si sono manifestati in modo particolare negli ultimi dieci anni e recentemente nei trascorsi mesi estivi.

Le cause della crisi sono state individuate sia nella inadeguatezza degli organici rispetto alla considerevole dilatazione dei servizi sia in una antiquata e superata organizzazione del lavoro. Per combattere la inadeguatezza degli organici, aggravata sensibilmente dal deplorabile fenomeno dell'assenteismo particolarmente avvertito nell'Italia settentrionale e dai recenti fermenti interni alla amministrazione conseguenti alle attuali riforme strutturali, si è fatto ricorso a vari provvedimenti, quali l'immissione in ruolo degli idonei in concorsi precedenti e l'aumento degli straordinari e dei cottimi.

Tali provvedimenti, indipendentemente dalla loro discutibile validità sia dal punto di vista sociale che civile, sono riusciti solo in parte, e comunque in modo inadeguato, a tamponare la crisi nei suoi momenti più cruciali.

Per consentire il superamento della crisi attraverso una risposta più aderente alla realtà aziendale e più valida e coerente dal punto di vista etico-sociale, non poteva non darsi corso ad una politica di più larga apertura e di più costruttivo realismo quale è quella di una più moderna organizzazione del lavoro. Una organizzazione che esca dal suo modulo burocratico, radicato in vari decenni, specie nell'Azienda postale, per acquistarne uno più adeguato dal punto di vista aziendale e manageriale; più aderente, cioè, alle caratteristiche delle due aziende che

sono, principalmente ed innanzitutto, aziende di produzione ed erogazione di servizi; e ciò, senza far perdere ad esse la loro precipua caratteristica istituzionale di aziende di Stato. Tale caratteristica deve essere assolutamente mantenuta in quanto la componente commerciale non può, nè deve prevalere, su quella sociale: aziende di Stato, quindi, ma dirette con piglio e visione manageriali. Una lunga battaglia, a tale fine, è stata condotta con tenacia ed intelligenza dalle forze politiche presenti in Parlamento. È stata una battaglia di revisione culturale perchè questa nuova, più moderna concezione penetrasse ai vertici come alla periferia; e come tutte le battaglie di questo tipo essa ha avuto bisogno di lunghi tempi di maturazione. Possiamo, ad ogni modo, considerarci soddisfatti per il fatto che la volontà politica di percorrere questa strada si è da qualche anno largamente manifestata; è chiaro che bisogna dare ad essa i tempi necessari perchè abbia a tradursi in realtà operante.

In riferimento a questa nuova visione aziendale sono stati predisposti i qualificanti provvedimenti di seguito indicati che costituiscono i punti salienti del processo di razionalizzazione e rilancio del settore:

a) il piano di meccanizzazione ed automazione dei servizi con prevedibile ultimazione entro il 1982;

b) la unificazione dei servizi di telecomunicazione in un'unica azienda ed una organizzazione più moderna e democratica delle due aziende delle poste e delle telecomunicazioni (disegno di legge Senato n. 1124);

c) l'introduzione di un premio di produttività di cui al disegno di legge in esame.

Con quest'ultimo provvedimento si dà luogo infatti ad una ristrutturazione dei servizi che elimina alcuni squilibri accumulatisi nel tempo e che erano stati anche motivo di di-

saffezione al lavoro. Si potranno così conseguire notevoli economie di gestione in quanto è evidente che l'aumento della produttività e della efficienza del lavoratore non può non tradursi in vantaggio per il bilancio delle aziende.

Il disegno di legge prevede, inoltre, misure incentivanti atte ad incrementare l'affezione al lavoro nonchè a determinare un maggiore impegno professionale del personale nella attuale, delicata fase di ammodernamento degli impianti e delle attrezzature.

Tali incentivi, particolarmente contenuti, e comunque molto al di sotto dei livelli remunerativi attualmente esistenti in altri settori simili, pubblici e privati, a parità di livello professionale, hanno portato ad accuse di spinte corporative da una parte della pubblica opinione, nonchè da parte di alcune forze politiche.

Ma di spinte corporative si tratterebbe se il premio costituisse un mero aumento della remunerazione, a sè stante, avulso dalle caratteristiche industriali delle due aziende, la cui attività è senz'altro atipica rispetto a quella burocratica del pubblico impiego, e dalla conseguente riorganizzazione del personale sulla base di un modulo industriale. Se, poi, si aggiunge che il premio di produzione trova riscontro nella riduzione dello straordinario e del cottimo attualmente in bilancio e nelle maggiori entrate conseguenti alla migliore utilizzazione della forza lavoro, credo che si possano respingere le predette accuse e ritenere che le linee economiche a respiro triennale intese al contenimento della spesa pubblica non vengano compromesse, nella loro impostazione, dal provvedimento in questione.

Certo, bisogna stare attenti acchè i lavoratori non ritengano tali misure incentivanti la produzione come dei meri aumenti di remunerazione, ed in quanto tali, disgiunti dai veri obiettivi di politica aziendale alla base della loro elargizione. Occorre, quindi, svolgere con forza una seria e valida azione di convincimento, al fine di creare anche alla base, nei lavoratori, la coscienza aziendale che ormai possiamo ritenere acquisita ai vertici. Il successo della iniziativa sta proprio nel raggiungimento di questo obiettivo.

Guai se ciò non dovesse ottenersi! Si ritornerebbe alle richieste settoriali e subsettoriali, che si sono volute giustamente eliminare con l'attuale disegno di legge, dando spunto alla ripresa di una spirale, a chiara tinta corporativa, che certamente, ritengo, non è stata a base della volontà politica che ha portato alla formulazione del provvedimento.

I principi informativi di una sostanziale riforma della organizzazione del lavoro in senso prettamente aziendale ed imprenditoriale, dato il tipo di servizi erogati, sono certamente validi e non opinabili; potrebbero essere, invece, opinabili i tempi ed i modi di attuazione della riforma che potrebbero essere non in fase con i tempi di maturazione di una coscienza aziendale dei lavoratori postelegrafonici nella grande maggioranza formati e cresciuti con una mentalità tipica di una azienda burocratica.

I tempi di maturazione delle coscienze sul piano sociale non sono facilmente valutabili; ed in questa difficoltà di valutazione vanno riposte le perplessità che comunque affiorano sui tempi di applicazione degli incentivi alla produzione previsti dal disegno di legge. Tali perplessità non possono, però, spingerci a rinviare l'attuazione di una scelta che è senz'altro di promozione sociale e civile. Proprio sulla scorta di queste considerazioni ebbi ad esprimere in Commissione parere favorevole al provvedimento.

La preoccupazione che il premio di produzione venisse a configurarsi più come premio generalizzato che come incentivo alla produzione, unita alla opportunità di ricondurre ad un unico quadro di riferimento la problematica del pubblico impiego, hanno indotto la Commissione alla nomina di una Sottocommissione per un più approfondito esame, anche in ordine ai rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali.

Tale approfondimento, che ha riguardato gli articoli più qualificanti, e precisamente gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, è stato portato a termine dalla Sottocommissione nei limiti imposti sia dall'accordo raggiunto il 23 giugno 1978 tra Governo e sindacati, che è alla base del disegno di legge, sia del cri-

terio di uniformare, in presenza di situazioni analoghe, il trattamento economico delle aziende autonome dello Stato, svincolando lo stesso da quello più generalizzato del pubblico impiego, date le caratteristiche di lavoro completamente differenti, prevalentemente aziendali le une, burocratiche le altre.

L'articolo 1, al primo comma, prevede la istituzione di un compenso giornaliero denominato « premio di produzione » per tutto il personale a partire dal 1° febbraio 1978. La Commissione affari costituzionali nel suo parere aveva considerato ingiustificata la erogazione del premio per gli impiegati non addetti agli uffici ed alle operazioni tipiche ed aziendali del settore (per il Ministero dei trasporti il premio è stabilito per i dipendenti delle sole Ferrovie dello Stato, e quindi della sola Azienda), in quanto essa avrebbe dato luogo a trattamenti ingiustificatamente difforni per il personale amministrativo che in Ministeri diversi svolge uguali mansioni. A tale proposito deve farsi notare che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a differenza di quello dei trasporti, non ha proprie strutture e propri ruoli di personale; in conseguenza di ciò, per far fronte ai compiti ministeriali deve fare ricorso a personale comandato, prevalentemente delle due aziende. Onde evitare, altresì, discriminazioni nel trattamento economico per il personale della stessa azienda o, comunque, a parità di prestazioni, nell'ambito dello stesso luogo di lavoro, e per dirimere ogni possibile perplessità circa la interpretazione del comma stesso, la Sottocommissione ha proposto un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo che è stato accolto dalla Commissione.

Lo stesso articolo 1, al secondo comma, prevede l'erogazione, per tutti i dirigenti, del premio di produzione unitamente al premio industriale. Anche su questo aspetto aveva espresso riserve la Commissione affari costituzionali.

In proposito, si deve far rilevare che la erogazione del premio è giustificata dalla diretta partecipazione di tutti i dirigenti al processo produttivo aziendale in termini di organizzazione, di direzione e coordinamen-

to, con l'ulteriore aggiunta dell'elemento « responsabilità » circa il risultato finale, a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748. Essa obbedisce, inoltre, al criterio di uniformare, specialmente in presenza di situazioni analoghe, il trattamento economico dei dirigenti delle aziende autonome dello Stato: a tale riguardo, si ricorda che ai dirigenti delle Ferrovie dello Stato è stato attribuito il premio di produzione con la legge 1° agosto 1978, n. 448.

Per quanto riguarda il premio industriale, si deve altresì far notare che esso, previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio, n. 70 e dalle tabelle A e B annesse alla stessa, era stato successivamente abolito dalla legge sulle onnicomprensività del 1974. Si tratta, quindi, di un ripristino dello stesso premio, col quale si è voluto eliminare una sperequazione di trattamento economico rispetto al rimanente personale postelegrafonico, nonché al personale dirigente di altre aziende autonome, nei cui confronti tale premio è stato ripristinato da anni. Per i dirigenti delle Ferrovie dello Stato infatti, con l'articolo 12 della legge 6 giugno 1975, numero 197, il premio è stato ripristinato sia pure con una diversa denominazione (premio di esercizio). A seguito di tali considerazioni il secondo comma dell'articolo 1 è rimasto invariato rispetto alla sua primitiva stesura.

L'articolo 2 determina al primo comma l'importo della spesa che ciascuna azienda è autorizzata a sostenere per il premio di produzione nel periodo 1° febbraio-31 dicembre 1978. Il testo è stato modificato sia per adeguarlo per il 1978 ai valori reali, sia per determinare ed estendere l'anzidetta autorizzazione alla spesa a tutto il 1979 a seguito della presentazione al Parlamento del relativo bilancio di previsione.

Lo stesso articolo, al secondo comma, prevede la variazione di tale importo negli anni successivi in funzione della variazione del rapporto unità di traffico-consistenza numerica del personale, rispetto all'anno 1977. Ampio dibattito in Commissione e in Sottocommissione si è avuto su questo secondo comma sia per dare ad esso una stesura più aderente al concetto aziendale di « premio

di produzione » sia per determinare un « tetto » *pro capite* e complessivo annuale per le ore di straordinario. La necessità di considerare le due aziende di Stato, proprio perchè tali, atipiche e non riportabili in assoluto ad aziende industriali; la considerazione che già nel primo semestre 1978 si è avuta una riduzione del 42 per cento delle ore di straordinario rispetto all'analogo periodo 1977 nonostante il notevole aumento dei servizi; l'opportunità di uniformare il trattamento economico delle aziende di Stato (articolo 2, legge 1° agosto 1978, n. 448) hanno spinto la Commissione a lasciare il comma inalterato.

Desidero poi richiamare l'attenzione sul comma aggiuntivo alla fine dell'articolo 2, proposto dalla Sottocommissione ed approvato dalla Commissione, in base al quale i dati relativi alle variazioni di spesa per la erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche nel rapporto fra traffico e personale, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione. Si è inteso in tal modo consentire al Parlamento la possibilità di una periodica verifica dei meccanismi previsti dal disegno di legge in modo da poter pervenire ad una valutazione, fondata su dati obiettivi, del sistema di incentivazioni introdotto con il presente provvedimento.

L'articolo 3 demanda al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali, le modalità di corresponsione, l'entità dell'importo e la determinazione delle fasce in cui si articolerà il premio di produzione per ciascun anno, in relazione al rapporto di produttività accertato. Onde ovviare alle perplessità espresse dalla Commissione affari costituzionali circa il meccanismo per la non corresponsione del premio, nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, la Commissione ha creduto opportuno inserire un emendamento aggiuntivo alla fine del primo comma dell'articolo 3, col quale si rende esplicito il collegamento di tale articolo con l'ultimo comma dell'articolo 4.

Quest'ultimo articolo determina le condizioni atte a legare strettamente la corresponsione del premio alla effettiva presenza ed alla produttività del lavoratore.

Dopo un ampio dibattito circa l'opportunità di estendere la corresponsione del premio di produzione al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni, la Commissione ha preferito non modificare il testo del secondo comma dell'articolo 4 nella considerazione che il premio di produzione, per le sue caratteristiche, debba essere corrisposto a coloro che svolgono attività produttive nell'ambito aziendale, mentre l'accertamento di tale presupposto è di difficile realizzazione per il personale comandato presso altre amministrazioni, ad eccezione di quello in servizio presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti, che concorre, in effetti, ad assicurare il più sollecito espletamento dell'attività di controllo amministrativo e contabile sull'amministrazione postelegrafonica.

L'articolo 5, in base alla natura industriale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riconosce a quest'ultima la potestà di fare riferimento esclusivamente alla quantità di traffico nella definizione degli assegni numerici del personale per ciascun ufficio esecutivo. Gli indici parametrici uniformi per tutto il territorio nazionale vengono fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali.

Con la unificazione degli assegni numerici del personale in funzione della quantità di traffico sia per gli uffici centrali che per quelli ULA, i compensi di intensificazione, già previsti per questi ultimi, vengono estesi, a partire dal 1° gennaio 1980, anche ai primi. Tale corresponsione non comporta maggiori oneri perchè deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore ed a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli anni 1980 e successivi.

Si è molto discusso in Sottocommissione ed in Commissione sull'articolo 5, sia in generale sull'automatismo degli assegni che, in particolare, sulle modalità di corrispondenza del compenso orario di intensificazione previste dal penultimo comma dell'articolo; su tali modalità la stessa Commissione affari costituzionali aveva espresso riserve e suggerito una disciplina transitoria o collegata alla produttività in modo che potesse revocarsi in seguito ad una progressiva normalizzazione dei servizi. L'automatismo degli assegni, contenuto nell'articolo 5, muove dal presupposto del carattere industriale dell'attività svolta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e riconosce, pertanto, alla stessa la possibilità dell'adeguamento del fattore lavoro alle esigenze di servizio con la necessaria tempestività. Tale adeguamento sarebbe determinato non in base a criteri discrezionali o soggettivi, bensì alla stregua di coefficienti di impegno uniformi per tutto il territorio nazionale e rispecchianti un rendimento medio individuale equo in misura tale da garantire il personale da sfruttamento e l'Amministrazione da un'incontrollabile dilatazione degli organici sotto la spinta di rivendicazioni sindacali.

Anche in questo caso si è inteso comunque consentire al Parlamento una periodica valutazione dell'effettiva incidenza delle disposizioni recate dal provvedimento, introducendo, dopo il quarto comma, un comma aggiuntivo in base al quale l'entità delle variazioni di organico, le relative motivazioni ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

Circa il penultimo comma dello stesso articolo 5, è opportuno precisare che esso tende, attraverso l'istituzione del compenso orario di intensificazione, a realizzare:

a) una riduzione delle ore di lavoro straordinario, in quanto la quantità di lavoro non svolta dal personale assente viene eseguita dal restante personale presente durante l'orario normale di servizio;

b) una sensibile economia di spesa per lavoro straordinario dato che l'aliquota ora-

ria del compenso di intensificazione è inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150;

c) il mantenimento di normali ritmi di lavoro nonostante l'assenza di personale.

Del resto la transitorietà della norma, voluta dalla Commissione affari costituzionali, è insita nello stesso articolo 5, in quanto, col consolidarsi delle assenze di personale in un determinato ufficio, l'automatica variazione dell'assegno di organico all'ufficio stesso e la conseguente normalizzazione del servizio assorbono la spesa corrispondente al compenso orario di intensificazione. In conseguenza di tali valutazioni la Commissione non ha ritenuto di apportare modifiche sostanziali all'articolo 5.

Dall'articolo 6 in poi non c'è stato motivo di discussione in Commissione in quanto gli articoli compresi tra il 6 e il 12 comportano modifiche intese ad eliminare alcune discrasie regolamentari e squilibri di retribuzione che avevano determinato malcontento e conseguente disaffezione al lavoro in larghe fasce di lavoratori postelegrafonici. In particolare l'articolo 6 statuisce che la vuotatura delle cassette di impostazione, se effettuata con automezzo, sia eseguita dallo stesso conducente dell'automezzo; con ciò si viene a recuperare per altre attività, nei centri capiluogo di provincia, il personale non autista attualmente affiancato ai conducenti con l'esclusivo compito della vuotatura delle cassette.

L'articolo 7 definisce il divieto di assegnazione agli uffici ministeriali del personale di esercizio, ponendo così una valida remora alla tendenza alla diserzione del personale esecutivo dalle proprie effettive mansioni.

L'articolo 8 prevede che il personale della carriera direttiva, all'atto della prima nomina, venga destinato per almeno un quinquennio agli organi periferici onde acquisire una approfondita conoscenza di tutti i settori operativi.

L'articolo 9, senz'altro qualificante, sopprime alcuni compensi accessori, che avevano dato luogo a squilibri di carattere eco-

nomico fra lavoratori delle stesse fasce e sostituisce ad essi un compenso annuale di fine esercizio da attribuirsi nel mese di giugno di ogni anno a partire dal 1979. La istituzione di tale compenso non comporta aumento di spesa in quanto la norma prevede che essa debba essere contenuta nei limiti della spesa globale prevista per ogni azienda nei rispettivi bilanci per i compensi soppressi.

L'articolo 10 rivaluta, unificandolo, il compenso di abbinamento previsto per invogliare i portalettere ad effettuare il recapito nei quartieri urbani o nelle zone rurali i cui titolari risultino assenti per un qualsiasi motivo.

L'articolo 11 statuisce la inapplicabilità delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728, al premio industriale, al premio di produzione, al compenso di fine esercizio, nonchè all'indennità di carica di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325; ciò al fine di evitare che il personale delle qualifiche terminali delle carriere di concetto e direttiva sia di fatto escluso dai compensi anzidetti se questi venissero limitati, come previsto dal citato articolo 2, all'indennità di funzione del primo dirigente.

L'articolo 12 stabilisce le modalità di reintegro dell'acconto di lire 55.000 nette corrisposte a tutto il personale postelegrafonico a partire dal giugno di quest'anno a titolo di anticipazione sull'istituendo premio di produzione.

L'articolo 13, sulla nuova formulazione del quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole invitando il Governo, che si è riservato di proporla in Assemblea, a stu-

diare una diversa formula di copertura per gli oneri ricadenti nell'esercizio 1979, provvede ad indicare le fonti di finanziamento a mezzo di variazioni di alcune voci del bilancio dell'Amministrazione delle poste senza alcun aumento del *deficit* già previsto.

Concludendo, il disegno di legge n. 1403, per la convinta logica aziendale cui è ispirato in tutte le sue articolazioni, rappresenta, pur tra le non poche perplessità di chi lo avrebbe voluto ancora più aderente alla stessa logica, un passo non indifferente verso quella ristrutturazione delle due aziende dell'Amministrazione delle poste, tante volte e con fermezza sollecitata sia dal Parlamento sia dal coro pressochè unanime dell'opinione pubblica.

Certamente il provvedimento non sarà perfetto, e quasi sicuramente dovrà essere soggetto a modifiche, quelle modifiche che il suo calarsi nella realtà aziendale imporrà nel tempo. Una cosa, però, è certa: esso, oltre a portare un sicuro miglioramento nell'organizzazione dei servizi delle poste e telecomunicazioni ed un valido contributo al superamento della crisi decennale di tale amministrazione, rappresenta, con la graduale eliminazione di strumenti arcaici, come il cottimo, un sicuro avanzamento sia sul piano sociale che civile.

Adempiendo al mandato ricevuto dalla 8^a Commissione, mi permetto di sollecitare l'Assemblea ad approvare il disegno di legge con le modifiche proposte.

SANTONASTASO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

7 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole manifestando perplessità circa il meccanismo per la non corresponsione del premio, nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, che dovrebbe essere collegato alle prescrizioni ed ai criteri fissati in base al precedente articolo 3.

Inoltre non appare giustificata l'erogazione del premio unitamente al premio industriale (art. 1) a tutti i dirigenti. L'osservazione è analoga per gli impiegati non addetti agli uffici ed alle operazioni tipiche e aziendali del settore (mentre per le Ferrovie dello Stato il premio è stabilito per i dipendenti dell'Azienda delle Ferrovie); si dà luogo così a trattamenti ingiustificatamente dif-

formi per personale amministrativo che in ministeri diversi svolge uguali mansioni.

La normativa di cui al penultimo comma dell'articolo 5 suscita riserve e dovrebbe almeno qualificarsi come una disciplina transitoria o collegata alla produttività in modo che possa revocarsi in seguito ad una progressiva normalizzazione dei servizi.

Si raccomanda alla Commissione di merito di valutare tali riserve che attengono ad una corretta applicazione dei principi fondamentali dell'assetto generale del pubblico impiego che debbono consentire deroghe e sistemazioni particolari solo in base ad una valida giustificazione per la razionalità dei servizi.

MAFFIOLETTI

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) SUL DISEGNO DI LEGGE

16 novembre 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario.

Si osserva infatti che la copertura di 24 miliardi di lire, relativa all'Amministrazione postale, realizzata con il parziale utilizzo di residui passivi degli esercizi 1976 e 1977, conservati sul capitolo 101 dello stato di previsione della spesa di tale amministrazione, appare assolutamente scorretta sotto il profilo dei vigenti principi giuridico-contabili in materia di bilancio. Non si comprende infatti come possano permanere residui utilizzabili su un capitolo destinato a spese fisse ed obbligatorie: non potendo trattarsi di residui di stanziamento le somme ivi previste non possono che configurarsi come re-

sidui propri (già impegnati), non suscettibili di formare oggetto di copertura per nuove spese: se infatti si fosse trattato di somme non impegnate nel corso dell'esercizio essere sarebbero dovute andare in economia.

In tale ordine di considerazioni più generali si sottolinea che l'attuale situazione del pubblico impegno pone in modo urgente la esigenza di una valutazioni unitaria ed organica dei profili normativi ed economici che attengono ad una revisione degli attuali trattamenti dei dipendenti pubblici.

In questo senso occorre attivare tutti gli strumenti regolamentari per consentire una tale valutazione, riconducendo tutti i provvedimenti che affrontano tali questioni, assegnati alle diverse Commissioni competenti per materia, ad un disegno coerente.

CAROLLO

b) SU EMENDAMENTI

22 novembre 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli emendamenti presentati dal Governo, per quanto di propria competenza esprime, a maggioranza, parere favorevole; peraltro rivolge al Governo l'invito a studiare una diversa clausola di

copertura per gli oneri ricadenti sull'esercizio 1979.

Rileva altresì che l'estensione del beneficio ai dipendenti distaccati presso la Corte dei conti, come eccezione al principio adottato nello stesso provvedimento, non appare giustificata.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Al fine di accrescere la produttività aziendale, è autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1° febbraio 1978, di un compenso denominato « premio di produzione » a tutto il personale in servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o presso le aziende dipendenti, compreso quello con qualifica dirigenziale.

Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresì, a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle A e B citate nel medesimo articolo 28.

Art. 2.

Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale postelegrafonico sono stanziati le seguenti somme:

a) per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1978, lire 31.667.120.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, lire 88.716.880.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Al fine di accrescere la produttività aziendale, è autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1° febbraio 1978, di un compenso denominato « premio di produzione » a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Identico.

Art. 2.

Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale postelegrafonico sono stanziati le seguenti somme:

a) per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1978, lire 23.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, lire 65.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) per l'anno 1979 lire 157.340.000.000, di cui lire 19.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 10.800.000.000, di cui lire 1.160.500.000 rife-

(Segue: *Testo del Governo*)

Per gli esercizi successivi al 1978 le somme indicate nella precedente lettera *b*), ragguagliate ad anno, possono essere aumentate in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui il premio viene corrisposto; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti è maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di unità di personale.

Art. 3.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare su parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonché i criteri per l'attribuzione del premio.

Con il medesimo decreto verranno altresì determinati, ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale postelegrafonico;

2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;

3) le modalità di corresponsione del premio stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ribili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera *c*) del precedente comma potranno essere aumentate in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui il premio viene corrisposto; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti è maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unità di personale.

I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche nel rapporto fra traffico e personale, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

Art. 3.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonché i criteri per l'attribuzione del premio, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

Il premio di produzione è corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Dalla corresponsione del premio di produzione è escluso il personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

Qualora l'impiegato usufruisca di permesso o si assenti dal servizio per qualsiasi motivo per un periodo di tempo sino a due ore, il premio giornaliero è ridotto di un terzo; se l'assenza supera le due ore, il premio non è corrisposto.

Il premio non viene, altresì, corrisposto in tutti i casi in cui dai documenti d'ufficio risulta che la produzione individuale o di gruppo prevista non è stata conseguita per negligenza dell'impiegato o degli impiegati.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, numero 1215, l'assegno numerico del personale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico.**Identico.*

Qualora, per esigenze organizzative di servizio, l'orario d'obbligo settimanale di lavoro venga ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, la misura del premio giornaliero di produzione è maggiorato in modo tale da garantire al personale interessato, nella settimana, il medesimo importo dovuto a coloro il cui orario d'obbligo è ripartito in sei giorni.

*Identico.**Identico.*

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, nonchè la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia ed altre cause.

Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente primo comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

L'organico del personale degli uffici esecutivi per le tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, può essere variato in relazione al numero dei posti istituiti o soppressi con le modalità stabilite nei precedenti commi.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata per ciascuna delle anzidette tabelle la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1° gennaio 1980.

Dalla stessa data, al personale degli uffici esecutivi, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato per ciascun ufficio ai sensi dei commi precedenti che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Identico.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata, per ciascuna delle tabelle di cui al precedente comma, la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

L'entità delle variazioni di organico stabilite dal decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

Identico.

Qualora, rispetto all'assegno fissato per ciascun ufficio ai sensi dei commi precedenti, manchino una o più unità non sostituibili con quelle di scorta, al personale degli uffici esecutivi, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, è corrisposto — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante

(Segue: *Testo del Governo*)

normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

La spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore e a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1980 e successivi.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come sostituito dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, deve essere interpretato nel senso che la raccolta delle corrispondenze dalle cassette di impostazione, se effettuata con impiego di automezzo, deve essere eseguita personalmente dal conducente.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non può essere assegnato agli organi centrali delle Aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della nomina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa. La misura e le modalità di corresponsione del predetto compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

La spesa per il compenso di cui al precedente comma deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore e a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1980 e successivi.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della nomina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle

(Segue: *Testo del Governo*)

telecomunicazioni e presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non può essere comandato, collocato fuori ruolo, distaccato o comunque applicato presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

A far tempo dal 1° dicembre 1978, per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi:

il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

l'indennità di località disagiata prevista dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

Il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

il compenso di reperibilità previsto dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1974, numero 370.

In sostituzione dei compensi di cui al precedente comma, nel mese di giugno di ogni anno, al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposto un compenso annuale di fine esercizio riferito all'anno precedente.

Il compenso da erogarsi nel giugno 1979 è attribuito, nel rispetto del limite di spesa globale corrispondente, per ciascuna

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

telecomunicazioni e presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non può essere comandato, collocato fuori ruolo, distaccato o comunque applicato presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

Identico:

identico;

l'indennità di località disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

identico;

identico;

identico.

Identico.

Il compenso da erogarsi nel giugno 1979 è imputato, nel rispetto del limite di spesa globale corrispondente per ciascuna Azien-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Azienda, gli stanziamenti dei rispettivi bilanci relativi ai compensi di cui al precedente primo comma per l'esercizio 1978; per gli anni successivi il predetto limite di spesa può essere variato sulla base degli elementi di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

La misura del compenso viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Per l'erogazione del compenso si osservano i seguenti criteri:

va corrisposto nella misura prevista per il settore di raggruppamento comprendente la qualifica rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso viene pagato;

è ridotto di 1/365 per ciascun giorno per il quale non viene corrisposto il premio di produzione;

va corrisposto, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, ai cessati dal servizio per collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per dispensa o licenziamento a causa di malattia;

va corrisposto, in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale assunto durante l'anno, nei cui riguardi il periodo di tolleranza per assenze dovute a congedo ordinario va calcolato in giorni due e mezzo per ogni mese di servizio prestato;

non va corrisposto qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed escluse quelle dovute ai motivi di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, superino complessivamente i 180 giorni;

non va corrisposto a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

da, agli stanziamenti dei rispettivi bilanci relativi ai compensi di cui al precedente primo comma per l'esercizio 1978; per gli anni successivi il predetto limite di spesa può essere variato sulla base degli elementi di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Identico.

Identico:

identico;

identico;

va corrisposto, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato dal servizio per collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per dispensa o licenziamento a causa di malattia;

identico;

identico;

identico;

(Segue: *Testo del Governo*)

to per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacità o scarso rendimento, o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio o dalla retribuzione;

non va corrisposto al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

L'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve essere interpretato nel senso che il premio ivi previsto compete anche al personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 10.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze è attribuito, per ciascun giorno in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennità pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio.

Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a più agenti, il compenso è ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni.

L'abbinamento non può riguardare più di un quartiere o zona ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

identico.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

I compensi previsti dalla presente legge nonchè quelli previsti dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Art. 12.

In sede di pagamento del premio di produzione per l'anno 1978, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti al rispettivo personale a titolo di acconto sul premio stesso per l'anno 1978, verso reintegrazione degli stanziamenti dei capitoli n. 102 e numero 137 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e n. 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno predetto.

Art. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1978, valutato in lire 120.384 milioni, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 8.529,8 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno come segue:

Amministrazione postale: quanto a lire 24.000 milioni, con la utilizzazizone parziale dei residui passivi degli esercizi 1976 e 1977 conservati sul capitolo 101 da versare in entrata all'esercizio 1978 sul capitolo da istituire per il premio di produzione; quanto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 88.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 8.529,8 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'anno 1979 in lire 157.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 10.800 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le Aziende medesime provvederanno come segue:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

anno 1978: quanto a lire 12.000 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, lire 1.000 milioni, lire 600 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

a lire 25.162 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, 7.162 milioni, 7.900 milioni e 100 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 101, n. 103, n. 110 e n. 113 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 71.222 milioni, con i prodotti del traffico postale e telegrafico.

Azienda di Stato per i servizi telefonici: quanto a lire 2.750 milioni con la riduzione, rispettivamente, per lire 250 milioni e per lire 2.500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 201 e n. 275 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 5.779,8 milioni, con i prodotti del traffico telefonico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

iscritti ai capitoli n. 101, n. 103, n. 110, n. 113 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 76.000 milioni con i prodotti del traffico postale e telegrafico;

anno 1979: quanto a lire 104.840 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, lire 50.000 milioni, lire 600 milioni, lire 19.000 milioni, lire 4.900 milioni, lire 35 milioni, lire 40 milioni, lire 165 milioni, lire 100 milioni, lire 20.000 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 101, n. 110, n. 113, n. 137, n. 138, n. 141, n. 142, n. 143, n. 144, n. 284 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 52.500 milioni con i proventi del traffico postale e telegrafico;

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

anno 1978: quanto a lire 2.750 milioni con la riduzione, rispettivamente, per lire 250 milioni e per lire 2.500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 201 e n. 275 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 5.779,8 milioni con i prodotti del traffico telefonico;

anno 1979: quanto a lire 5.860,5 milioni con la riduzione, rispettivamente, per lire 3.500 milioni, lire 500 milioni, lire 100 milioni, lire 100 milioni, lire 35,5 milioni, lire 35 milioni, lire 990 milioni, lire 100 milioni, lire 500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 101, n. 103, n. 109, n. 115, n. 116, n. 123, n. 127, n. 128, n. 171 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 4.939,5 milioni con i prodotti del traffico telefonico.

Identico.